

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 aprile 2026, n. 050/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070.**

- Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 070/Pres./2017
- Art. 2 Modifiche all'articolo 18 del DPRReg. 070/Pres./2017
- Art. 3 Modifiche all'articolo 31 del DPRReg. 070/Pres./2017
- Art. 4 Disposizione di coordinamento
- Art. 5 Entrata in vigore

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 070/Pres./2017)*

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070 /Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), è aggiunta la seguente:

<< j bis) forze dell'ordine: corpi civili e militari di cui alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco preposti alla tutela dell'ordine, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e repressione dei reati.>>.

Art. 2

*(Modifiche all'articolo 18 del DPRReg. 070/Pres./2017)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La convenzione può altresì prevedere che quota parte degli alloggi da destinare alla locazione siano riservati, in percentuale non superiore al 10 per cento, anche in deroga a eventuali graduatorie, al personale appartenente alle forze dell'ordine assegnato a sedi sul territorio regionale per favorirne il trasferimento, permanenza e mobilità nella

regione Friuli Venezia Giulia. Ai soggetti di cui al presente comma non è chiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b) ed e), e il requisito di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 è richiesto con il solo riferimento al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.>>.

#### Art. 3

*(Modifiche all'articolo 31 del DPRReg. 070/Pres./2017)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è inserito il seguente:

<< 3 bis. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza di cui ai commi 1 e 2, il non trasferimento della residenza anagrafica nell'alloggio o il trasferimento della residenza dall'alloggio per i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Ater. Le Ater dispongono comunque la revoca in caso di trasferimento di servizio a sedi situate fuori dal territorio regionale.>>.

#### Art. 4

*(Disposizione di coordinamento)*

1. In sede di stipulazione degli atti convenzionali che interessino alloggi messi a disposizione in locazione, il testo dello schema tipo allegato al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è integrato con le disposizioni introdotte con il presente regolamento per favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella regione Friuli Venezia Giulia degli appartenenti alle forze dell'ordine.

#### Art. 5

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.